

**CONVEGNO: “LE REGIONI ITALIANE A CONFRONTO INSIEME CONTRO LE  
DISCRIMINAZIONI”**

**Mercoledì 15 aprile 2015  
Sala Multimediale della Regione Piemonte**

**DOCUMENTO DI LAVORO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE PIEMONTE**

**PREMESSA: LE ISTITUZIONI PER I DIRITTI UMANI IN ITALIA**

La situazione in Italia è atipica, rispetto al resto dell'Europa, e va analizzata distinguendo il livello nazionale da quello sub-nazionale:

**A livello nazionale** In Italia non esiste né la Commissione nazionale per i diritti umani né il Difensore civico nazionale.

Esistono invece **Autorità pubbliche** di promozione dei diritti umani con mandati settoriali: la Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale e i diritti umani presso il Ministero degli affari esteri; il Dipartimento per le pari opportunità presso il l'Ufficio del Ministro per le pari opportunità; la Commissione nazionale italiana per l'Unesco; il Comitato nazionale per la bioetica; l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, e soprattutto due organismi governativi sui diritti umani: il **Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)**, istituito presso il Ministero degli affari esteri con il compito precipuo di elaborare i rapporti che periodicamente l'Italia è tenuta, per obbligo giuridico internazionale, a sottoporre ai competenti organi internazionali (c.d. **Treaty Bodies**), e il **Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani**, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei vari organismi istituzionali che operano in ambito diritti umani.

In ogni caso i Comitati in questione ricadono nella sfera delle competenze dei poteri e delle funzioni delle istituzioni governative e come tali non possono costituire

un'alternativa a quegli organismi "indipendenti", la cui istituzione è insistentemente raccomandata a livello internazionale.

A **livello sub-nazionale** esistono: Consulte per i diritti umani (la pace, la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale); Assessorati ad hoc; Dipartimenti e uffici ad hoc; Difensori civici; Pubblici tutori dei minori; Garanti per i detenuti.

Nonostante questa ricca e originale articolazione sub-nazionale (unica del suo genere al mondo), **mancano, in Italia le strutture apicali dei diritti umani riconducibili al modello raccomandato in sede universale ed europea e già ampiamente attuato - con diversi adattamenti - in molti paesi dei vari continenti, soprattutto in Europa.**

Per mettere il Paese in regola con gli standards internazionali e toglierlo dall'imbarazzante posizione di fanalino di coda all'interno del sistema europeo (Consiglio d'Europa e Unione Europea) **occorre evidentemente procedere subito alla costituzione sia della Commissione nazionale per i diritti umani sia del Difensore Civico nazionale**, come d'altronde esplicitamente dichiarato e scritto nell'atto di candidatura dell'Italia al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite; ben potendosi come in Francia, Spagna e Scandinavia (patria dell'Ombudsman) unificare le due strutture attribuendo all'Ufficio funzioni plurali, in particolare in ambito antidiscriminatorio (come in specie nel caso francese del *Défenseur des droits*, Istituzione costituzionalizzata nel 2007 di protezione dei diritti fondamentali e di promozione del diritto antidiscriminatorio tanto nei confronti dei privati che delle Amministrazioni pubbliche)

È soltanto questione di volontà politica di vertice se è vero, com'è, che l'humus infra-nazionale è ampiamente maturo ed esprime esigenze di coordinamento e congrua rappresentanza internazionale.

In questa direzione, peraltro, stanno spingendo le 74 organizzazioni non-governative che fanno parte del cartello denominato **Comitato per la promozione e la protezione dei diritti umani**, costituitosi nel 2002.

È auspicabile che il Comitato dei Ministri e il CIDU, nel rispetto delle prerogative del Parlamento, facciano proprie le sollecitazioni che provengono dal Comitato delle ONG, allo scopo di favorire la definitiva sistemazione delle strutture permanentemente preposte ai diritti umani, bilanciando la valenza governativa e la valenza **indipendente**.

### **ENTI LOCALI , DIRITTI UMANI E LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE**

La condizione di sofferenza in cui in Italia continuano a versare i diritti economici e sociali, quali diritto al lavoro e alla sicurezza sociale (il tasso di disoccupazione é infatti del 13%, del 42,3% quello che riguarda la disoccupazione giovanile -dati ISTAT del marzo 2014), contagia anche il campo dei diritti civili e politici, mettendo in seria difficoltà la stessa pratica della democrazia e alimentando il diffondersi di egoismi corporativi, conflitti intergenerazionali, sentimenti di razzismo e anacronistico nazionalismo, in definitiva costituendo fonte di discriminazione.

In questo senso perciò le politiche conformi ai dettami della giustizia sociale, costituiscono per gli Stati un obbligo poiché stato di diritto e stato sociale sono due infra-strutture, fra loro indissociabili, della statualità sostenibile che garantisce i diritti umani e combatte la discriminazione.

Per gli Stati membri dell'Unione Europea questo obbligo é espressamente sancito dal Trattato di Lisbona, laddove stabilisce che é compito dell'Unione europea operare per uno sviluppo sostenibile basato, in particolare, "su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale" (art. 3.3 TUE).

Va anche ricordato che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea comprende, contestualmente, i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali, e che lo stesso Trattato di Lisbona richiama espressamente, nel suo

preambolo, la Carta sociale europea del 1961 e la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989.

Si rende necessario quindi superare i limiti di quella “politica” che distingue, la materia dei diritti fondamentali da quella dell’azione amministrativa e della presa delle decisioni, che finisce per scorporare il diritto fondamentale dal corrispettivo obbligo di attuazione secondo principi di pari opportunità.

La dinamica dei diritti umani deve essere considerata, oltre che nell’ottica della molteplicità dei contenuti sostanziali, anche con riferimento a un contesto territoriale e funzionale che ha dimensione *g-locale*, e dove la “responsabilità di proteggere” i diritti umani, cioè l’impegno a garantirli, deve essere necessariamente condiviso fra tutte le istituzioni operanti ai vari livelli, dalle città fino alle massime istanze sopranazionali.

L’art. 28 della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 statuisce”Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati”concetto da intendersi come pratica attiva della solidarietà e della cooperazione tra i popoli per promuovere e soddisfare i diritti umani.

Successivamente, la Dichiarazione del 1998 “sul diritto e responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti” ha sancito:” Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale”

L’ente locale, in quanto ricompreso tra gli “organi della società” ed in linea con quanto precisato dalla Costituzione italiana, secondo cui Comuni, Province e Regioni

fanno parte della Repubblica e non dello Stato, é dunque legittimato a concorrere con lo Stato e le Istituzioni internazionali nel proteggere e promuovere tutti i diritti umani; in tale ambito trovando spazio ed espressione la vocazione dell'ente locale "vicino" ad individui e gruppi titolari del diritto-dovere di promuovere e lottare per i diritti umani.

### **LA RACCOMANDAZIONE DEL CONGRESSO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI DEL CONSIGLIO D'EUROPA**

In tale contesto si inserisce da ultimo la Risoluzione adottata lo scorso 25 marzo dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa intitolata "**Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender: una responsabilità delle città e delle regioni d'Europa**" che fa appello alle autorità territoriali affinché si mobilitino per eliminare tutte le discriminazioni contro le persone LGBT a livello locale e attuino politiche più rispettose dei loro diritti, in particolare invitando ad includere nelle agende politiche locali le questioni relative al rispetto della dignità, alla sicurezza e alla garanzia dei diritti sociali.

### **LO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE**

Il Preambolo dello Statuto della Regione Piemonte (Legge statutaria regionale 4.03.2005, n. 1) nel quadro dei principi dell'Unione europea, ispirandosi ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamando la sua fedeltà alla Carta costituzionale fondata sui valori propri della Liberazione e della democrazia riconquistata dal nostro Paese, assume *"come valori fondanti, l'educazione alla pace e alla nonviolenza; la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale e della pari dignità di genere; l'integrazione e la cooperazione tra i popoli; operando a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento*

*delle cause che ne determinano la disuguaglianza sociale; riconoscendo e sostenendo il ruolo della famiglia”*

Tramite la norma statutaria **-definita “pace e diritti umani”** secondo la definizione conosciuta nel marzo 1991 durante l’Assemblea del Coordinamento degli Enti Locali per la Pace) “cala pertanto nel tessuto vitale del territorio della Repubblica l’insieme dei principi che sono il nucleo duro sia della Costituzione nazionale sia di quel ‘nuovo’ Diritto internazionale che, per il fatto di riconoscere i diritti fondamentali delle persone e dei popoli, costituisce la prima parte (scritta) di una Costituzione mondiale. Dotandosi della norma “pace diritti umani” lo Statuto dell’ente locale entra pertanto a far parte di un sistema di principi di “supercostituzione”- come tali, altamente precettivi - a dimensione *glocale*. Può anche dirsi che, richiamando esplicitamente le norme del Diritto internazionale dei diritti umani, l’ente locale si fa parte attiva di un processo di saldatura tra ordinamento internazionale e ordinamento interno: la comune norma- base è quella che sancisce l’obbligo di rispettare il valore supremo della dignità

umana e dei diritti che a questa ineriscono. Insomma l’ente locale, inserendo solennemente di impegnarsi a perseguire i propri fini statutari anche secondo il vigente Diritto internazionale, si colloca nell’ architettura istituzionale su più livelli dell’ ordine mondiale e si fa parte attiva dell’ effettività del diritto internazionale.

Il collegamento dei diritti umani con la pace è perfettamente coerente con la duplice vocazione dell’ente locale a operare “vicino ai cittadini” , innanzitutto per salvaguardarne la vita, e a perseguire il bene comune universale nello spirito e nella lettera di quanto proclamato dall’articolo 28 della Dichiarazione universale: "Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati". È il concetto di pace positiva, *opus iustitiae pax*, intesa non soltanto come assenza di guerra ma

anche e soprattutto come pratica attiva della solidarietà e della cooperazione fra popoli per promuovere e soddisfare i diritti umani "dal quartiere all'ONU".

L'ente locale è dunque legittimato a concorrere con lo stato e con le istituzioni internazionali nel proteggere e promuovere tutti i diritti umani, compreso il diritto della persona e dei popoli alla pace”.

..... “Il riferimento ai diritti umani internazionalmente riconosciuti consente di vedere nella sua giusta luce il principio di sussidiarietà, la cui funzione è oggi esaltata sia dalle disposizioni del Trattato sull'Unione Europea, entrato in vigore il primo dicembre 2009, sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’ UE sia dal corrente dibattito interno sul federalismo”.

..... “In questo percorso di avanzata civiltà del diritto, l’ ente locale può avvalersi della specifica legittimazione fornita dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1998 “sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti”.

.... “L’ente locale rientra nella categoria degli ‘organi della società’, come d’altronde precisa la Costituzione italiana, secondo cui Comuni, Province e Regioni fanno parte della Repubblica, non dello Stato.”

( tratto da Quaderni “Pace e diritti umani nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni”, a cura del Centro interdipartimentale Diritti umani dell’Università di Padova con Prefazione di Marco Mascia e Antonio Papisca)

## **FUNZIONI E COMPITI DEL DIFENSORE CIVICO- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Quali elementi di sistema caratterizzanti l’Istituto del Difensore civico previsto dall’art. 90 dello Statuto della Regione Piemonte, é assolutamente necessario e doveroso richiamare i principi fondanti l’Istituto, quale Garante del principio di

“buona amministrazione” (sancito dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 41 del Trattato istitutivo dell’Unione europea) per il rispetto dei diritti fondamentali di cui è tutore.

Le fonti di riferimento consentono di rappresentare ruolo, funzioni, compiti, *modus operandi* e contenuti dell’attività facenti capo al Difensore civico- *Ombudsman*; consentendo di qualificare la funzione del Difensore civico come Autorità/Organo indipendente di garanzia dei diritti umani e fondamentali, con finalità prevalentemente di prevenzione e, ulteriormente di correzione rivolte in preminente via di autotutela, di condotte discriminatorie.

In proposito, è necessario richiamare espressamente ed in particolare plurimi Atti Risoluzioni, Raccomandazioni con valore prescrittivo dell’Assemblea generale ONU, del Consiglio d’Europa e del Congresso dei Poteri Locali d’Europa.

E così, quanto all’ONU:

- La Risoluzione 48/134 dell’Assemblea generale del 20.12.1993 “Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti dell’uomo” recante “Principi concernenti lo statuto delle istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti dell’uomo” (Principi di Parigi) del 1991;
- La Risoluzione 63/169 adottata dall’Assemblea generale (20 marzo 1999) riguardante “Il ruolo dell’Ombudsman, del Mediatore e delle altre Istituzioni nazionali di difesa dei diritti dell’uomo nella promozione e nella protezione dei diritti dell’Uomo”;
- Rapporto del Segretario generale su “Il ruolo dell’Ombudsman, del mediatore e delle altre istituzioni nazionali di difesa dei diritti dell’uomo e delle altre istituzioni nazionali di difesa dei diritti dei diritti dell’Uomo (sessantacinquesima sessione dell’Assemblea generale- 1 settembre 2010).
- Raccomandazione 757 (1975) dell’Assemblea parlamentare (Parigi 18-19 aprile 1974) (testo adottato dall’assemblea il 29 gennaio 1975), “relativa alle





conclusioni della riunione della Commissione delle questioni giuridiche dell'Assemblea con gli Ombudsman e i Commissari parlamentari negli Stati membri del Consiglio d'Europa".

Quanto al Congresso dei Poteri Locali e regionali dell'Europa:

- La Risoluzione 80 (1999) del Congresso dei Poteri Locali e Regionali dell'Europa (adottato il 17.06.1999 recante in allegato: "Principi che reggono l'Istituzione del Mediatore a livello locale e regionale"
- La Raccomandazione 159 (2004) del Congresso di Poteri Locali e regionali dell'Europa (adottato il 5 novembre 2004) sui Mediatori regionali: "Un'istituzione al servizio dei diritti dei cittadini"
- Il Rapporto introduttivo sulle motivazioni che hanno condotto ad adottare la Relazione tra i 27 (2011) e la raccomandazione 309 (2011), predisposto nella 21° sessione CG (21) 6 del Congresso dei Poteri locali e regionali dell'Europa, 27 settembre 2011 sul tema "La funzione dell'Ombudsman e i poteri locali e regionali"
- La Raccomandazione 309 (2011) del Congresso dei Poteri Locali e regionali dell'Europa (adottata il 18 ottobre 2011), "La funzione dell'Ombudsman e poteri locali e regionali"

Quanto alle fonti interne (normativa nazionale):

- art. 16 della legge 15.05.1997, n. 127 ("Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo") ha attribuito ai Difensori civici regionali e delle Province autonome funzioni di intervento dirette a tutelare il diritto di una "buona amministrazione", nel rispetto che i diritti fondamentali anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato *"limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza sino all'istituzione del Difensore civico nazionale"*;

- l'art. 25, comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 (Legge generale sul procedimento amministrativo) che attribuisce al Difensore civico il riesame delle determinazioni negative in materia di diritto di accesso;
- art. 136 D.L.gs 18.08.200, n. 267 (testo Unico degli Enti Locali) dispone: *"Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico"*, sia pure nei limiti derivanti dal riformato Titolo V della Costituzione (Corte costituzionale, sent. n. 167/2005, 112/2004, 173/2004);
- l'art. 5 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 in materia di "accesso civico", quale strumento di partecipazione;
- L'art. 36, comma 2 della L. 5.02.1992, n. 104 ("legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone hadicappate") che ammette la costituzione di parte civile del Difensore civico per i procedimenti penali per i reati di cui all'art. 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del Codice penale, nonché per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale. Si tratta dei reati di atti osceni, omicidio, infanticidio in condizione di abbandono morale e materiale, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, percosse, lesione personale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, rissa, abbandono di persone minori o incapaci, omissione di soccorso, ingiuria diffamazione, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione minorile, pornografia, tratta di persone, sequestro di persona, arresto illegale, sequestro di persona, violenza sessuale, corruzione di minorenne, violenza

privata, minaccia, stato di incapacità procurato mediante violenza, violazione di domicilio, sottrazione e soppressione di corrispondenza, furto, estorsione, truffa, circonvenzione di incapaci, usura, nonché i reati previsti dalla legge di abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

( Normativa regionale )

- **Art. 90 Statuto della Regione Piemonte (Legge regionale statutaria 4.03.2005, n.1)**

*“L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini. Riferisce annualmente al Consiglio regionale.*

*L'Ufficio del Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti individuati dalla legge che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.*

*L'Ufficio del Difensore civico integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale ed europeo.*

*L'Ufficio del Difensore civico è regolato dalla legge”*

- **Legge regionale 9.12.1981, n. 50 “Istituzione del Difensore civico”  
art. 2 (Compiti del Difensore Civico)**

*“Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione Regionale quanto gli spetta di diritto.*

*Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le*

*Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe. Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali.*

*Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.*

*Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.”*

**Art. 3. (Diritto di iniziativa) Comma 1**

*“Il Difensore Civico interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione Regionale ed alle Amministrazioni di cui al precedente articolo 2, 2° comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo.*

**Art. 6. (Obbligo di segnalazione dei reati all'Autorità Giudiziaria)**

*Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.*

- **Legge regionale 24.04.1985, n. 47 ( Norme relative all'estensione delle competenze del Difensore civico alle strutture amministrative del Servizio sanitario e delle U.S.L. operanti nel territorio regionale)**

**Art. 1** *“Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981, n. 50, intervenire anche per tutelare il cittadino nell'ottenere dagli organi*

*amministrativi del Servizio Sanitario e delle UU.SS.SS.LL. operanti nella Regione quanto gli spetta di diritto”.*

#### Protocolli di intesa conclusi dal Difensore civico

- Protocollo di intesa con il Tribunale ordinario di Torino del 13 maggio 2011 per dare corso ad attività di collaborazione nell’ambito delle attività rivolte all’informazione, all’ascolto e all’orientamento dell’utenza sui modi per far valere i propri diritti, mettendo a disposizione “ogni informazione e ogni strumento idoneo”.

Tale strumento ha rivelato negli anni a seguire notevole forza ed efficacia nel mettere in relazione Istituzioni impegnate nel rendere concreta trasparenza e partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e giurisdizionale

- Protocollo di intesa con il Tribunale per i minorenni di Piemonte e Valle d’Aosta (5 dicembre 2014) e l’Ufficio del Difensore civico, concluso per dare corso ad attività di collaborazione nell’ambito delle attività rivolte all’informazione, all’ascolto e all’orientamento dell’utenza sui modi per far valere i propri diritti, mettendo a disposizione “ogni informazione e ogni strumento idoneo”.
- Cooperazione con NIRVA nell’ambito delle attività informative e di sensibilizzazione previste dalla Rete nei territori, per cui, in relazione alle concrete modalità di svolgimento dell’attività progettata dalla Rete NIRVA e in particolare dall’Antenna regionale presente in Piemonte, la Difesa Civica, che non fa parte della Rete in quanto Autorità di garanzia indipendente e terza, potrà porsi come punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nell’attivazione della misura del Rimpatrio Volontario Assistito, in relazione a possibili criticità nella realizzazione della misura medesima, in adempimento

delle proprie funzioni istituzionali, che consistono nella promozione, tutela e garanzia del diritto ad una “buona amministrazione”, nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e delle persone coinvolte e in collegamento con le Autorità Consolari dei Paesi interessati nonché con ogni altra Istituzione Internazionale, in ambito Italiano, Europeo e ONU.

- **Dichiarazione di intenti convenuta con il Corecom il 27.01.2014** al fine di porre in relazione i rispettivi uffici nella direzione di una cooperazione intesa a rafforzare i diritti dei cittadini.

#### **L’ ATTIVITA’ SVOLTA DALL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO IN COORDINAMENTO CON L’AZIONE DEL CENTRO REGIONALE ANTI-DISCRIMINAZIONE DEL PIEMONTE**

A seguito del Protocollo di intesa tra Regione Piemonte e UNAR (Ufficio nazionale Antidiscriminazioni presso il Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri), la Regione Piemonte ha creato la Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte.

Finalità del Protocollo e delle conseguenti attività sono la promozione di iniziative di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione (con particolare riferimento all’art. 19 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea)

La Rete piemontese, parte della Rete nazionale UNAR, é stata formalizzata attraverso specifici Protocolli di intesa con le Province piemontesi e la creazione di Nodi territoriali, attivi dal settembre 2012.

Al fine di garantire la massima sinergia di azione con i soggetti che a diversi livelli istituzionali si occupano di anti-discriminazione, e in coerenza con quanto attivato a livello nazionale si é costituito un comitato tecnico-scientifico, a supporto dell’azione del Centro regionale coinvolgendo l’ UNAR, l’OSCAD, la Consigliera

regionale di parità e il Difensore civico regionale: con la finalità di condividere e discutere con il Centro l'impostazione delle azioni programmate sul territorio regionale.

La Consigliera di parità regionale e il Difensore civico hanno sottoscritto in data 31 maggio 2010 Protocollo di intesa diretto a coordinare le loro attività per il rispetto dei diritti costituzionali e delle persone in ambiti di tutela antidiscriminatoria connessa all'esercizio delle loro pubbliche funzioni.

I conseguenti interventi di tutela e garanzia dei diritti delle persone sono intesi a impedire discriminazioni fondate in particolare su:

- età;
- apparenza fisica, nel senso di tratti e caratteristiche fisiche di una persona;
- appartenenza reale o supposta di una persona ad una etnia, ad una nazione e ad una razza;
- appartenenza reale o supposta ad una nazione;
- stato di salute che non costituisca disabilità;
- identità e l'orientamento sessuale;
- gravidanza;
- situazione di famiglia;
- disabilità;
- uso di patronimico;
- attività politiche e sindacali;
- caratteristiche genetiche;
- costumi;
- opinioni politiche;
- origine e nascita;

Anche al fine di attivare un'azione coordinata e sinergica e di consentire una più ampia interazione tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività sono stati specificati come segue alcuni obiettivi- linee guida- di particolare rilevanza:

- A- Iniziative anche a carattere scientifico e di studio e monitoraggio per rafforzare le attività antidiscriminatorie sul territorio e anche nelle connessioni con ambiti territoriali più vasti, mediante specificazione di azioni di prevenzione, contrasto e assistenza delle vittime svolta dal Centro di coordinamento regionale e dai Nodi provinciali, con il coinvolgimento di ogni altra istituzione pubblica e/o privata (Prefetture e organismi che si occupano di migranti, INPS, INAIL, Uffici e Agenzie per l'impiego, Uffici di pubblica tutela e volontariato privato sociale e per la tutela di diritti civili, politici, economici e sociali, Difensori civici territoriali e organizzazioni senza scopo di lucro ovvero soggetti interessati all'azione antidiscriminatoria);
- B- Iniziative anche a carattere scientifico e di studio e monitoraggio per integrare le attività proprie della Difesa civica con quelle della Consigliera di parità, del Centro antidiscriminazione e dei Nodi provinciali esistenti con reciproca segnalazione di casi e vicende connessi a discriminazione, diretta e/o indiretta con particolare riferimento alla garanzia e tutela del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità in ambiti connessi all'esercizio dei diritti civili, politici, economici e sociali e sulla base della normativa interna e internazionale;
- C- Iniziative anche a carattere scientifico e di studio e monitoraggio intese a realizzare lo scambio più ampio e interattivo nei canali tra i vari soggetti operanti sulle problematiche antidiscriminatorie anche nel senso anche nel senso di far conoscere le segnalazioni pervenute e uso di piattaforme informatiche comuni;



D- Iniziative anche a carattere scientifico e di studio e monitoraggio intese a promuovere rapporti anche a carattere scientifico di scambio e interazione con ogni Autorità di Garanzia come per esempio: il Coordinamento dei Difensori civici delle Regioni e delle Province Autonome, i Difensori civici in Italia, IOI (*International Ombudsman Institute*) EOI (*European Ombudsman Institute*) Istituto italiano dell'Ombudsman; il Centro dei Diritti umani dell'Università di Padova; ILO (*Instituto Latino-americano de l'Ombudsman-Defensor del Pueblo*) Mediatore europeo e le *Authorities* di garanzia comunque presenti e operanti in materia anche indirettamente.

IL DIFENSORE CIVICO

*Avv. Antonio Caputo*

AC/EB